



COMUNE DI PLODIO

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12

Oggetto: Approvazione Tariffe TARI per l'anno 2021.

L'anno **Duemilaventuno** Addì **Trenta-** del mese di **Luglio**

alle ore 20.30, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, nei locali della Società sportiva ASD Plodio, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione a porte chiuse causa pandemia.

Risultano:

N. ord.	COGNOME E NOME	PRES.	ASS.
1	BADANO	GABRIELE	X
2	BERGERO	FLAVIO	X
3	PRANDO	CARME	X
4	RAVAZZA	MASSIMO	X
5	COSTA	GESSICA	X
6	PANELLI	ITALO	X
7	VIGLINO	MARISA	X
8	MACCIO'	SABRINA	X
9	CAPPA	ANTONIO	X
10	INCORVAIA	GIO LUCAS	X
11	BERGERO	PATRIZIA	
		Totale n.	10
			1

Partecipa la Dott.ssa Laura PRATO, Vicesegretario Comunale.

Il Sig. BADANO Gabriele, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce l'argomento evidenziando che quest'anno, grazie a risparmi, l'ammontare complessivo del piano finanziario è diminuito di alcune migliaia di euro rispetto all'anno precedente. Puntualizza che ai fini del calcolo dell'importo dovuto ci sono stati alcuni cambiamenti circa il calcolo della tassa sui rifiuti, con l'avvio dell'ennesima riforma normativa che ha introdotto alcune novità tecniche sulle quali le amministrazioni comunali non hanno avuto voce in capitolo. L'ente deputato a definire l'algoritmo che stabilisce per ciascuna utenza l'ammontare della tassa è ARERA. Come negli anni scorsi, la Tari, per le utenze domestiche, si compone di una quota fissa e di una quota variabile sulla base della superficie dell'immobile e del numero dei componenti della famiglia. Rimangono invariate le riduzioni di potestà comunale da tempo in vigore quali distanza dai punti di conferimento, adesione al progetto di compostaggio domestico, presenza disabili in famiglia, ecc.

Gli importi sono stati controllati dal Sindaco e Funzionario famiglia per famiglia, verificando una per una le variazioni e non sono emersi errori.

Chiede e prende la parola il Consigliere di minoranza Sig. CAPPÀ Antonio che vorrebbe sapere se le tariffe sono rimaste come l'anno scorso. Facendo un confronto sono diminuite quelle per le attività produttive ed aumentate quelle per le famiglie. Le famiglie si vedono arrivare le bollette per le utenze domestiche più elevate, mentre quelle non domestiche diminuiscono e fa esempi sulla parte variabile.

Prende la parola l'assessore Sig.ra PRANDO Carme, la quale spiega che ci può essere una diversità tra la quantità di rifiuto domestico e non domestico, relativamente ai costi di parte fissa e parte variabile. Trattandosi di un algoritmo che parte dallo stesso costo del servizio, queste variazioni possono portare alla differenza finale nel calcolo. Occorre tenere presente che i dati sono riferiti all'anno 2019 e corretti con la percentuale stabilita dall'ARERA dell'1,06% ed un confronto dovrebbe essere fatto semmai con il piano finanziario del 2019 e l'aumento previsto per legge. Il Comune ha fornito dati contabili, il resto è stato fornito da SAT e fare un paragone tra l'anno scorso e quest'anno non risulta possibile. Sono dati disomogenei e non allineati temporalmente, le tariffe sono dovute alla proporzione tra i costi fissi ed i costi variabili a seguito di un cambio di criteri. Adesso nei costi fissi l'ARERA inserisce costi differenti. E' il secondo anno che ARERA fa il piano finanziario e quindi ci troviamo in un momento di transizione.

Il Sindaco ribadisce che il piano tariffario prevede una riduzione della TARI del 2%. I cittadini pagheranno pertanto mediamente il 2% in meno, ovviamente con oscillazioni specifiche di caso in caso. Precisa che l'importante è il risparmio ottenuto complessivamente.

Il Consigliere Cappa Antonio ribadisce che le tariffe sono aumentate per le utenze domestiche ed il Sindaco riporta alcuni esempi: le cifre a cui si riferisce il consigliere Cappa sono variazioni di qualche punto percentuale e in assoluto di qualche euro in meno. Il Piano tariffario ammonta a oltre 100.000 euro.

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 Dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO l'articolo 30 comma 4 del D.L. 41/2021 (c.d. "Sostegno") che ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, precedentemente fissato al 31 marzo dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021;

VISTO l'articolo 3 comma 2 del D.L. 56/2021 che ha ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 al 31 maggio 2021;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
 - b) in alternativa, del principio *«chi inquina paga»*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

CONSIDERATO che con propria precedente deliberazione veniva approvato il Piano Finanziario TARI per l'anno 2021 necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2021.

CONSIDERATO che, l'art. 21 comma 3bis demanda al Consiglio Comunale la quantificazione della percentuale della riduzione della tariffa a chi possiede la compostiera comunale alla data del 31/12 dell'anno precedente.

RITENUTO necessario definire la percentuale di riduzione nel 10% per poter mantenere la copertura del 100% del costo del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

CONSIDERATO che, a fronte di tali disposizioni, si ritiene approvare il prospetto delle categorie e delle tariffe per l'anno 2021 cosiccome individuate nell'ambito del Piano finanziario di cui sopra.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662-665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) vigente;

RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 8 e n. 2 astenuti (Consiglieri CAPPÀ Antonio e BERGERO Patrizia), espressi nei termini di legge

DELIBERA

Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'imposta unica comunale (IUC) componente TARI, con efficacia dal 1° gennaio 2021:

Tassa sui rifiuti (TARI)

1. **APPROVARE**, le aliquote TARI come da prospetto allegato alla presente;
2. **STABILIRE** la percentuale di riduzione per i proprietari di compostiera comunale al 31/12/2020 nella misura del 10%
3. **APPROVARE** le linee di indirizzo per la concessione di agevolazioni alle utenze non domestiche, a norma dell'art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n. 147, nel rispetto delle deliberazioni di ARERA n. 158 e 238/2020 secondo il seguente criterio:
 - a) riduzione del 25% per le utenze di attività riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta, da normative anti-covid, la diversa modalità di svolgimento della propria attività con limitazione all'orario della stessa.
4. **RISERVARSI**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
5. **DARE ATTO** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2021 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1 comma 169 L. 296/2006;
6. **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

Successivamente, con voti favorevoli n. 8 e n. 2 astenuti (Consiglieri CAPPÀ Antonio e BERGERO Patrizia), espressi per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Badano Gabriele

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to PRATO Dott.ssa Laura

I PARERI SONO INDICATI SULL'ORIGINALE DELL'ATTO

Relazione di pubblicazione 198

Il presente verbale di deliberazione è pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal

17 AGO. 2021

Per rimanervi affisso per 15 gg. consecutivi fino al

1 SET 2021

PLODIO, addì

17 AGO. 2021

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
ONICETO Maurizio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

PLODIO, addì



IL VICESEGRETARIO COMUNALE
PRATO Dott.ssa Laura

Certificazione di copia conforme all'originale

Si certifica che la presente copia di deliberazione, in carta libera ad uso amministrativo, è conforme all'originale depositato agli atti d'Ufficio.

PLODIO, addì



IL VICESEGRETARIO COMUNALE
PRATO Dott.ssa Laura